

Testo Unico del Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile della condotta pubblica

Data Delibera: 20/05/1950

Numero Delibera: 85

Data entrata in vigore: 10/06/1950

Tipo regolamento: Entrate patrimoniali

Art. 1

CONCESSIONI.

Il Comune di Grumo Nevano, sotto l' osservanza delle norme del presente regolamento, concede l' acqua a tutti i proprietari di case che trovansi sul percorso dell' acquedotto municipale e che gliene faranno richiesta per iscritto, nonché a coloro che per ragioni igieniche saranno obbligati a fornirsene.

TITOLO I ABBONAMENTO - PREZZO DELL'ACQUA E LAVORI

Art. 2

DOMANDA.

Per ottenere la concessione dell'acqua, gli interessati devono presentare istanza diretta al Sindaco del Comune, in competente bollo. In detta istanza dovranno dichiarare gli usi ai quali l'acqua deve servire; se per locali abitati o non abitati ovvero se per industria, per bocche da incendio, per forza motrice, ecc. , fornendo tutte le indicazioni necessarie alla consecutiva stipula del contratto.

Art. 3

PREFERENZA.

In caso di molteplicità di domande saranno accolte, a preferenza, quelle chiedenti acqua per usi domestici.

Art. 4

CONTRATTO.

Accolta che sia dal Sindaco l'istanza di concessione d'acqua, è data dal Comune comunicazione del provvedimento all'interessato. Questi, entro il termine di giorni cinque dalla ricevuta comunicazione, dovrà procedere alla stipula del contratto.

Art. 5

TARIFFA.

Il prezzo dell'acqua è fissato con la seguente tariffa:

a) - Lire 35 al metro cubo, per tutto il quantitativo annuo richiesto in contratto,

col minimo obbligatorio, però, di annui mc. 54 consumati o meno, ossia di litri 150 al giorno.

b) Le eccedenze saranno pagate allo stesso prezzo di Lire 35 al mc.

L' amministrazione comunale, con regolari deliberazioni, potrà, opportunamente ed a suo criterio, variare la tariffa di cui sopra in aumento od in diminuzione, al che gli utenti dovranno obbligatoriamente attenersi.

I prezzi della suddetta tariffa saranno pure aumentati delle imposte, tasse e diritti governativi, regionali e provinciali che in avvenire potessero eventualmente gravare sul consumo dell'acqua e sui relativi apparecchi od attrezzature in genere.

Art. 6

LAVORI

Tutti i lavori occorrenti alla distribuzione dell'acqua ai privati saranno a loro carico a cominciare dalla presa stradale, compresi quelli di manutenzione delle derivazioni da detta presa.

Il contatore sarà collocato al pianterreno, ove termina la diramazione della presa stradale.

Il diametro della tubolatura stradale sarà determinato dal Comune in relazione alla quantità d'acqua che bisognerà derivare e distribuire.

Art. 7

LAVORI 1)

Compiuti i lavori esterni di cui all'articolo precedente, il Comune farà firmare all' abbonato un verbale di consegna del contatore.

Art. 8

LAVORI 2)

Sono a completo carico dell'utente tutte le spese occorrenti per distribuire l'acqua nell' interno dell'immobile e quelle per il scarico.

Art. 9

LAVORI 3)

E' data facoltà ai privati di affidare i lavori di condotta e di diramazione nelle loro case al fontaniere del Comune, corrispondendogli le relative spese e compensi. Comunque, tali lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte e collaudati, a spese dell' utente, da ingegnere che indicherà il Comune; senza di che l' utente non potrà usufruire dell' acqua.

Il collaudo di cui sopra non potrà mai fare addossare alcuna responsabilità del Comune.

Art. 10

LAVORI 4)

La manutenzione delle tubolature di distribuzione interna è di esclusivo carico degli utenti, ed il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso di danni che potessero derivare dalle dette tubolature private e dagli scarichi interni delle case. Inoltre nessuna responsabilità avrà il Comune per ogni e qualsiasi danno agli immobili dei privati e di terzi in dipendenza di rotture o di guasti alla conduttura pubblica, a cominciare, però, dal punto di innesto della derivazione o diramazione ai privati stessi, i quali, quindi, sono tenuti a sostenere ogni e qualsiasi spesa conseguente.

Art. 11

LAVORI 5)

Di qualsiasi perdita od interruzione d'acqua che si verificasse, sia dal contatore, sia prima del contatore a cominciare dalla presa stradale d'innesto, della derivazione, l'abbonato è obbligato a darne comunicazione per iscritto al Comune, essendo esso abbonato sempre responsabile di qualsiasi danno a persone, nonché ad immobili, mobili o cose a chiunque appartenenti, in dipendenza di quanto precede e più specificamente ancora per infiltrazioni di acqua dovute a qualsiasi causa.

Art. 12

MODO DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA.

La concessione di ogni presa d'acqua avrà luogo a chiave libera, misurata da un contatore di perfetto funzionamento, di quel sistema, tipo o marca che il municipio stimerà adatto.

La spesa per l'acquisto del contatore è a carico esclusivo dell'utente, il quale, appena avrà ottenuto la concessione dell' acqua, deve depositare nella cassa comunale l' importo del contatore che sarà determinato dal Sindaco in relazione alle spese di acquisto, trasporti, deposito, ecc.

TITOLO II

Art. 13

CONSUMO ANNUALE.

L' acqua sarà pagata dall'utente per la quantità contratta anche se non fosse consumata. Ove, invece, si verifici una eccedenza di consumo, l' utente è tenuto a pagare, oltre al canone pattuito, anche il costo dell' eccedenza da stabilirsi in base al prezzo di cui al precedente articolo 5.

Art. 14

CONSUMO GIORNALIERO.

Perché non venga turbata la regolare distribuzione dell' acqua agli utenti, la media del consumo giornaliero non dovrà oltrepassare il triplo della quantità minima convenuta nel contratto di abbonamento.

Art. 15

MINIMO DI ABBONAMENTO PER USO DOMESTICO.

Il minimo di abbonamento per uso domestico è di litri 150 al giorno, sia per le case di abitazione, sia per bassi a qualunque uso adibiti.

L' abbonato dell'acqua per uso non domestico od alimentare sarà liberamente contrattato tra il Comune e l' utente per quanto concerne la quantità, tenendo conto dello scopo al quale deve servire.

Art. 16

CESSIONE DI PROPRIETA' E SFITTO.

In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile ad altri, il precedente proprietario non sarà prosciolto dai suoi impegni verso il Comune, ma rimane solidalmente responsabile col nuovo proprietario di ogni impegno derivante dal contratto in corso fino al termine di scadenza della concessione.

Il venditore ha l'obbligo di informare immediatamente il Municipio.

Art. 17

ACQUA PER BOCCHE D'INCENDIO.

E' in facoltà del Comune di concedere le prese di acqua per l' estinzione degli incendi.

Le bocche da incendio saranno collocate sui muri esterni degli edifici, od in altri luoghi, di accordo tra il Comune e l' interessato. Le tubolature per bocche d'incendio debbono essere isolate ed indipendenti da ogni altra diramazione e sempre innestate direttamente sulla conduttura stradale, ed è assolutamente vietato diramare da esse alcuna tubolatura di qualunque diametro e per qualsiasi altro uso e destinazione.

Le bocche da incendio saranno chiuse da un suggello speciale che potrà essere tolto nel solo caso di incendio ed avranno il diametro interno non inferiore a quattro centimetri.

Quando si sarà fatto uso (per incendio) di una bocca di incendio, l' abbonato dovrà entro le 24 ore, dichiararlo per iscritto al Comune che provvederà a fare rimettere i suggelli.

Tutte le spese ordinarie e straordinarie per le bocche da incendio, nessuna esclusa, vanno a carico dell'utente.

TITOLO III

Art. 18

PREZZO DI ABBONAMENTO PER BOCCHE D'INCENDIO.

Il prezzo di abbonamento per le bocche d' incendio sarà stabilito di accordo tra il Comune e l' utente.

Art. 19

CONTRATTI E MODALITA' DEI PAGAMENTI.

Il contratto di concessione dell'acqua sarà stipulato in doppio originale, da firmarsi dal rappresentante del Comune e dall' abbonato utente, il quale assumerà anche la responsabilità dei pagamenti.

Nel contratto saranno indicati: l'uso a cui l' acqua deve servire, la quantità richiesta, il prezzo, i principali obblighi della concessione, nonché il riferimento al presente regolamento del quale l' abbonato utente ha interesse di prendere preventiva visione, in mancanza della quale vuol dire di esserne a perfetta conoscenza a tutti gli effetti e conseguenze.

Al momento della sottoscrizione del contratto l'utente dovrà pagare tutte le spese di bollo o registro, i diritti di segreteria e per spese di stampati per la stipula del contratto stesso.

Per tutti gli effetti contrattuali il domicilio dell' abbonato utente sarà quello della casa o dello stabile per il quale ha chiesto la fornitura dell'acqua.

Se l'abbonato è analfabeta, il contratto sarà sottoscritto con segno di croce con l' intervento di due testimoni, nonché dal Sindaco e dal Segretario comunale; di ciò si farà espressa dichiarazione nel contratto. Dei due esemplari del contratto uno resterà depositato nell' archivio comunale e l' altro sarà consegnato all' utente.

TITOLO IV

Art. 20

INIZIO DI CONSEGNA.

La convenzione della concessione, avrà inizio dal giorno in cui l'acqua sarà a disposizione dell'abbonato, dopo la firma del verbale di consegna di cui al precedente articolo VII.

Art. 21

SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

La convenzione di cui sopra dovrà avere la durata di almeno cinque anni. L' abbonato potrà servirsi dell'acqua fin dal giorno in cui sarà collocata la rispettiva diramazione, facendone speciale dichiarazione nel contratto di concessione

Art. 22

SCADENZA DELLA CONCESSIONE 1)

Un mese prima della scadenza del contratto di concessione l'utente dovrà provvedere per la stipula del nuovo contratto; in mancanza del quale l'abbonamento s'intenderà rinnovato per un altro quinquennio, salvo disdetta da notificarsi per iscritto dalle parti tre mesi prima della scadenza. Tutte le spese della tacita rinnovazione del contratto cadono a carico dell'utente.

Art. 23

SCADENZA DELLA CONCESSIONE 2)

Gli abbonati devono pagare il canone a mezzo ruolo, in sei rate bimestrali, alle stesse scadenze dell'imposte dirette. Nel caso che l'uso dell'acqua cominciasse nel corso del bimestre, l'utente è tenuto a pagamento del bimestre intero.

Per gli abbonamenti speciali e non per uso domestico, il Comune si riserva di richiedere dall'utente quelle garanzie che crederà necessarie per assicurare l'esatto pagamento del canone e l'osservanza di ogni altra condizione contrattuale.

Art. 24

SCADENZA DELLA CONCESSIONE 3)

L'eccedenza di consumo oltre la quantità minima contrattuale, accertata dal Comune a mezzo dei propri incaricati, verrà pagata dall'utente, a mezzo di ruoli suppletivi, in unica rata quadrimestrale. La verifica della eccedenza sarà iniziata cinque giorni prima della scadenza del quadrimestre. La quantità di acqua consumata in meno di quella sottoscritta durante il quadrimestre non può mai andare in deduzione di quella consumata in più durante i quadrimestri precedenti e susseguenti; il tutto, però, rapportato ad anno solare.

Art. 25

TERMINI DEI PAGAMENTI.

I pagamenti devono essere eseguiti dagli abbonati presso la cassa Comunale entro e non oltre il termine di otto giorni dalla scadenza di ciascun bimestre per le rate di canone e di altrettanti giorni otto dalla scadenza di ciascun quadrimestre per le eccedenze, previ avvisi che saranno notificati agli stessi abbonati.

Gli abbonati morosi saranno tenuti al pagamento di una penale del 6% sulle somme non pagate nei termini, salvo ogni altro provvedimento legale, e salvo il diritto al Comune di sospendere la somministrazione dell'acqua senza che ciò possa in alcun modo incidere sull'obbligo che l'abbonato ha di eseguire i pagamenti dovuti in virtù del contratto di concessione. Solo la regolare quietanza del Tesoriere comunale farà fede del pagamento delle somme dovute dagli abbonati sia per canoni, che per eccedenza, ecc. Tutte le spese di bollo, di quietanza, I.G.E., aggi di riscossione sono a carico degli utenti.

Art. 26

TERMINI DEI PAGAMENTI 1)

L' abbonato non potrà mai pretendere indennizzo, rimborso o riduzione alcuna per qualsiasi interruzione del servizio derivante da forza maggiore, da ribassamenti di pressione, da mancanza di energia elettrica, da riparazioni alle condutture ed ai contatori, ecc.

Art. 27

USO DELL' ACQUA - DIVIETI.

E' assolutamente proibito agli utenti di innestare o di lasciare innestare sulla propria diramazione, tanto all'esterno che all' interno dell' edificio, presa alcuna di acqua a favore di terzi, come pure di cedere ad altri, anche gratuitamente, tutta o parte dell' acqua a lui concessa, eccetto il caso di affitto, cessione o vendita dello stabile o di altro legale passaggio di proprietà.

Art. 28

USO DELL' ACQUA - DIVIETI 1)

E' proibito, altresì, di usare l' acqua in modo diverso da quello specificato nel contratto di concessione, intendendosi tale divieto esteso anche all'alimentazione di località contigue. In caso di contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo spetterà al Comune il diritto della risoluzione del contratto, senza pregiudizio delle penali stabilite negli articoli seguenti.

Art. 29

RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI.

Le concessioni si intenderanno risolte solo nei casi di cessione di industria o di esercizio derivanti da fallimento degli abbonati o da distruzioni di fabbricati. In questo caso, però, il materiale di tubi ed altro di proprietà del Comune dovrà essere restituito e trasportato nei depositi municipali a cura e spesa del concessionario il quale, inoltre, è tenuto al pagamento di ogni e qualsiasi spesa per eventuali guasti, modificazioni o danni arrecati alla conduttura pubblica ed a terzi in dipendenza della risoluzione della concessione come innanzi detto.

Art. 30

PRESA DI ACQUA E MANUTENZIONE DELLE CONDUTTURE NUOVE

Fermo restando le norme di cui ai precedenti articoli sei e seguenti del presente, e fermo restando a carico esclusivo degli utenti tutte le spese di riparazione e manutenzione delle condutture dalla presa stradale, nonché le riparazioni ai guasti avvenuti per loro colpa e per effetto di lavori da essi eseguiti, tutti i predetti lavori di riparazione e manutenzione, se non saranno eseguiti immediatamente, saranno fatti eseguire d' ufficio dal Comune a spese degli interessati.

TITOLO V

Art. 31

PRESA DI ACQUA E MANUTENZIONE DELLE CONDUTTURE NUOVE 1)

Non potrà mai negarsi agli agenti del Comune la facoltà di entrare nelle abitazioni e negli opifici, per la vigilanza delle condutture interne dico interne e dei contatori, per le periodiche verifiche del consumo dell' acqua, per alterazioni avvenute nella distribuzione dell'acqua, per guasti gli apparecchi misuratori e tubolature e per rendersi conto delle condizioni nelle quali si fa funzionare il contatore.

Un apposita commissione di vigilanza e di controllo potrà essere nominata dall'Amministrazione

Comunale, per procedere a tutte le verifiche che riterrà utile nell'interesse del servizio. Tali ispezioni di regola dovranno aver luogo di giorno, in presenza dell'interessato o di persona di sua famiglia o di suo rappresentante. In difetto d'ispezione il verbale redatto dagli agenti del Comune farà sempre stato specie rispetto agli utenti. Sono agenti del Comune i vigili urbani, il meccanico custode del pozzo municipale, il fontaniere del Comune ed il vigile idraulico.

Art. 32

CONTATORI.

Fermo restando il disposto dell'art.12 del presente regolamento; è facoltà insindacabile del Comune dei sostituire i contatori di misurazione dell'acqua presso i singoli utenti, con altro a sistema diverso, ove lo ritenga opportuno. La spesa relativa è a carico esclusivo dell'utente che ha l'obbligo di rimborsarla al Comune per l'importo che sarà determinato dal Sindaco in relazione alle spese di acquisto, trasporto, deposito, ecc.

TITOLO VI

Art. 33

POSTO DEL CONTATORE.

I contatori saranno applicati, secondo i casi, al limite interno dell'arco del portone, oppure dal basso, e sempre in un posto a scelta del Comune ed in luogo che sia di facile accesso agli agenti municipali ed minore molestia agli utenti.

Prima del contatore vi sarà un rubinetto di arresto. Sia il contatore debitamente suggellato, che il rubinetto di arresto, verranno chiusi in apposita picchiatta innanzi al quale vi sarà un telaietto all'asta fissa. Il contatore sarà munito di suggelli metallici, portanti l'impronta del Comune, in modo da impedire ogni alterazione nelle parti interne degli apparecchi. Le infrazioni e d alterazioni dei suggelli darà luogo ad azione penale.

Art. 34

MANUTENZIONE DEL CONTATORE.

L'utente è tenuto a pagare al Comune un canone fisso di lire 300 per l'annuale ordinaria manutenzione del contatore, che sarà riscosso assieme e con modalità dei canoni annuali di abbonamento dell'acqua.

Art. 35

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI DELL'ACQUA.

La quantità di acqua misurata dal contatore sarà accertata normalmente ogni quadrimestre per il conteggio dell'eccedenza di cui all'art. 24. L'Agente incaricato di tali accertamenti rilascerà, nel luogo della concessione, un bollettino indicante il numero del contatore, la cifra dei consumi rilevata e la data della verifica. Il Comune ha il diritto di procedere ad accertamenti e verifiche anche a più brevi intervalli, ossia sempre che lo ritenga necessario.

Art. 36

RECLAMI CONTRO CCERTAMENTI DEI CONSUMI D'ACQUA.

L'utente che intendesse reclamare circa le indicazioni del contatore dovrà farlo, per iscritto al Comune, nei cinque giorni dalla data del bollettino di cui all'art. 35, col contemporaneo deposito di lire 300 in cassa comunale. Il Comune farà procedere, nei successivi cinque giorni, alla verifica del contatore stesso. Ove in seguito a tale verifica il reclamo risultasse infondato, l'utente perderà il deposito di cui sopra che, quindi, verrà incamerato dal Comune. I reclami verbali, quelli presentati dopo l'anzidetto termine e quelli non accompagnati dalla prova dell'eseguito deposito delle lire 300, non saranno presi in considerazione. I reclami, invece. Sul funzionamento del contatore, in rapporto agli interessi dell'abbonato, potranno presentarsi al Comune, per iscritto, in qualunque tempo, e daranno luogo ad una verifica da parte del Comune, in presenza del reclamante o di suo delegato. Tale verifica consisterà nell'esame del contatore e dovrà essere preceduta dal deposito da parte dell'utente di lire mille in cassa comunale. Quando poi dalla prova diretta del contatore risulterà fondato il reclamo, sarà restituito il deposito. Ove, invece, il reclamo risultasse infondato, l'abbonato perderà il deposito delle lire 1000 che, quindi, sarà incamerato dal Comune.

Art. 37

RECLAMI CONTRO CCERTAMENTI DEI CONSUMI D'ACQUA 1)

Nel caso che il contatore cessasse dal funzionare o indicasse male la quantità di acqua fornita, il Comune lo farà subito riparare. Ove, poi, il contatore venisse riscontrato, dal tecnico di fiducia del Comune, non riparabile, o, se pure riparato non più in perfetto grado di funzionamento, sarà sostituito a spesa dell'utente, come per il caso indicato nell'art. 32. Il consumo dell'acqua del periodo a cui si riferisce il fermo, guasto, riparazione o sostituzione del contatore, verrà calcolato, per ugual periodo, in base alla media dei consumi generali dell'anno precedente dell'utente. Nel primo anno di concessione tale media sarà rilevato dalle indicazioni di uguali precedenti periodi. Per i primi periodi di concessione, la media sarà tratta dai consumi di utenti vicini e similari che indicherà l'amministrazione comunale a suo esclusivo criterio.

Art. 38

RECLAMI CONTRO CCERTAMENTI DEI CONSUMI D'ACQUA 2)

Ove l'utente chieda diramazioni e la posa di contatori speciali, dovrà corrispondere al Comune lire 300 annue in più per ciascuno di essi, oltre al costo del contatore speciale da determinarsi dal Sindaco con gli stessi criteri dei contatori normali.

Art. 39

CONTRAVVENZIONI

Salvo i casi di falsità e di frode, per i quali si procederà a norma di legge, e salvo i casi la cui sanzione sia specificamente qui di seguito prevista, ogni contravvenzione

al presente regolamento darà luogo, oltre alla sospensione della fornitura dell'acqua, anche all'applicazione di una penale che sarà di lire 5000 per attacchi abusivi, per sottrazione di acqua e per destinazione della stessa ad uso diverso di quello contrattato, e di lire 2000 per gli altri casi minori. E' proibito prelevare acqua lasciando il rubinetto non interamente chiuso per modo che non venga segnata dal contatore. Ciò costituisce frode e come tale sarà denunciata e punita.

TITOLO VII

Art. 40

CONTRAVVENZIONI 1)

Le contravvenzioni saranno contestate dagli agenti del Comune con apposito processo verbale che il contravventore sarà invitato a sottoscrivere; ed in caso di assenza o di rifiuto a firmare ne sarà fatta menzione nel verbale.

Art. 41

CONTRAVVENZIONI 2)

La penale per ogni singolo caso è applicata dal Sindaco e deve essere versata nella cassa comunale. In caso di recidiva dovrà procedersi subito alla risoluzione del contratto, salvo l'azione penale e risarcimento di danni ed interessi.

Art. 42

DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE VARIE

Il presente regolamento farà parte integrale e sostanziale dei contratti di concessione, senza bisogno di esservi allegato.

TITOLO VIII

Art. 43

DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE VARIE 1)

Il Comune si riserva di apportare al presente regolamento, nei modi di legge, quelle modificazioni o riforme che l'esperienza potrà suggerire e che stimerà utili, senza che di ciò i privati e gli abbonati possano opporre, affacciare pretese o chiedere indennizzo alcuno.

Art. 44

DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE VARIE 2)

In caso di cessione in appalto dei servizi della distribuzione dell'acqua, tutti i diritti del Comune a norma del presente regolamento s'intenderanno trasferiti al concessionario, verso il quale gli utenti avranno gli stessi obblighi contrattuali assunti.

Art. 45

PERSONALE ADDETTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE.

Il personale addetto all'acquedotto comunale è composto da un meccanico custode del pozzo semiartesiano del Comune, da un fontaniere e da un vigile idraulico, appartenenti alla categoria dei salariati, e per i quali, per quanto non è previsto nel presente, si applicano le norme contemplate, per il personale di ruolo, dal vigente regolamento organico dei dipendenti comunali, di cui alla deliberazione consiliare n° 139 del 10 settembre 1949 superiormente approvata.

Art. 46

PERSONALE ADDETTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE 1)

Il custode meccanico è incaricato

- a) della custodia e sorveglianza di tutti i locali comunali ove trovansi il pozzo semiartesiano di acqua potabile, la cabina elettrica di comando dei macchinari, ecc...;
- b) del quotidiano funzionamento ed ordinaria manutenzione dell'impianto e dei macchinari idroelettrici;
- c) della erogazione dell'acqua del pozzo per gli usi agricoli, attenendo, altresì, alle relative scritturazioni, nonché ai versamenti al Comune degli incassi relativi in base all'apposita tariffa;
- d) di collaborare col fontaniere e con il vigile idraulico, compatibilmente con le mansioni di cui innanzi;
- e) di custodire, negli appositi locali del Comune, tutti gli attrezzi e materiali dei pubblici servizi dell'acquedotto ed innaffiamento, tenendo di essi regolare scritturazioni, che dovrà far controfirmare periodicamente dal Sindaco, specie in caso di variazione nella loro consistenza.

Art. 47

PERSONALE ADDETTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE 2)

Il fontaniere è incaricato:

- a) della manutenzione generale dell'intera rete idrica del Comune, nonché di attendere, assieme al meccanico custode, alla ordinaria manutenzione dell'impianto e macchinari del pozzo succitato;
- b) di eseguire le manovre necessarie ad assicurare il perfetto funzionamento degli apparecchi idrici stradali, specialmente per gli eventuali sezionamenti delle varie zone della rete idrica;
- c) di eseguire le letture ordinarie e straordinarie dei contatori presso gli utenti;
- d) di eseguire saltuarie verifiche ai suddetti contatori, adottando tempestivamente gli occorrenti provvedimenti per quelli riscontrati fermi, guasti, ecc., riferendo subito, e con rapporto scritto, al Sindaco;
- e) di sorvegliare le pubbliche fontanine e le bocche d'incendio, curandone il perfetto funzionamento;
- f) di eseguire, a perfetta regola d'arte e sotto la sua personale responsabilità, tutti i lavori relativi al servizio, disposti dall'Amministrazione comunale;
- g) di manovrare i rubinetti di presa dei privati;
- h) di provvedere ai lavori per le prese di acqua per le nuove concessioni;
- i) di riferire all'amministrazione su tutto quanto riguarda il servizio acquedotto, fornendo chiarimenti, pareri, effettuando verifiche, ed in genere di compiere tutto ciò che si riferisce al servizio dell'acquedotto ed ai rapporti tra il Comune e gli utenti;
- j) di provvedere alle manovre delle pompe con attacco alle bocche in caso d'incendio, avendo cura, però, di assicurarsi della continua efficienza di tali bocche;
- k) di attendere tutti gli adempimenti tecnici per il regolare funzionamento della condotta di allacciamento e distribuzione dell'acqua al concessionario Comune di Calandrino
- l) di attendere a tutte le altre mansioni contemplate dall'atto deliberativo di nomina.

Art. 48

PERSONALE ADDETTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE 3)

Il Vigile idraulico è incaricato:

- a) della vigilanza, diurna e notturna, della intera rete idrica del Comune e relativi

apparecchi di distribuzione, bocche d'incendio, prese d'acqua, fontanine pubbliche, ecc. ,segnalando, tempestivamente a chi di dovere, tutte le eventuali irregolarità, i danni, i guasti, ecc., riscontrati, e di procedere, nei modi di legge, a carico dei responsabili;

b) di assistere il fontaniere negli adempimenti di cui alla lettere c) d) ed e del precedente articolo 47;

c) di provvedere all'annaffiamento quotidiano delle strade del Comune, avvalendosi dell'opera manuale dell'apposito personale della N.U., nonché dell'opera tecnica del fontaniere e del meccanico custode, ove occorra;

Il vigile idraulico, stante l'obbligo che ha della vigilanza e custodia delle suddette proprietà mobiliari del Comune e dei privati, avrà, altresì, la veste di guardia giurata a tutti gli effetti e conseguenze di legge.

Art. 49

PERSONALE ADDETTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE 4)

Il meccanico custode ed il fontaniere durante il servizio dovranno indossare tuta e berretto color turchino, per cui avranno diritto all'indennità vestiario annua di lire 3000 ciascuno.

Il vigile idraulico deve considerarsi in servizio permanente e vestire in divisa che sarà del tutto simile a quella dei vigili urbani del Comune, tranne il fregio sul berretto che dovrà riportare la sigla in oro V.I. (vigile idraulico). Pertanto, come i vigili urbani, avrà diritto all'indennità annua vestiario di lire 5000.

Art. 50

TABELLA DEGLI ASSEGNI

La tabella degli assegni del personale innanzi citate, è costituita come segue:

1 - Un meccanico custode del pozzo, salario annuo base di lire 108.000;

2 – Un Fontaniere salario annuo base lire 81.000;

3 – Un Vigile idraulico salario annuo base lire 81.000;

Gli assegni suddetti sono comprensivi dell'aumento consentito dalla legge 12/4/1949 n° 149.

Per gli aumenti periodici, indennità, premio di presenza, indennità di carovita, di caropane, tredicesima mensilità, premio di presenza, ecc., si applicano, come per altro personale dipendente, le disposizioni degli articoli 39 e seguenti del Tit. III capo 2° del vigente regolamento organico del 10/09/1949 n° 139.

Art. 51

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua applicazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa e successiva pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 52

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1)

La tariffa di cui all'art. 5 avrà vigore dal 1 luglio 1950. Il minimo consumo di acqua di cui all'art. 19 andrà in vigore dal 1 gennaio 1951.

Art. 53

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 2)

Il personale dell'acquedotto in servizio rivestono i seguenti profili:

- a) Meccanico custode del pozzo;
- b) Fontaniere;
- c) Vigile Idraulico;

Art. 54

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 3)

Fermo restando quanto di competenza del Sindaco, per l'attuazione del presente regolamento e per ogni altro provvedimento dipendente da eventuali rilievi ed osservazioni della superiore autorità, resta espressamente delegata a deliberare in merito la Giunta Municipale.